

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE ECOLOGIA 15 giugno 2016, n. 102

Accordo di Programma tra il Ministero dell'Ambiente e la Regione Puglia del 25.11.2010 e Delibera CIPE n. 8/2012. "Lavori di sistemazione dell'alveo del Torrente Staina". Comune di San Paolo di Civitate (FG). Valutazione di Incidenza. Ratifica e avvio del riesame del provvedimento del Dirigente del Settore Ambiente della Provincia di Foggia n. 804 del 21/03/2014. ID_5079.

Il Dirigente *ad interim* della Sezione Ecologia

VISTA la Legge Regionale 4.02.1997 n. 7 e ss.mm.ii.;

VISTO l'art. 5 del D.P.R. n. 357/1997 e ss.mm.ii.;

VISTA la DGR n. 3261 del 28.07.98 con la quale sono state emanate direttive per la separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;

VISTO l'art. 1 c. 1 della L.r. 11/2001 e ss.mm.ii.;

VISTO il D.P.G.R. 22.02.2008, n. 161 con cui è stato adottato l'atto di alta Organizzazione della Presidenza e della Giunta della Regione Puglia che ha provveduto a ridefinire le strutture amministrative susseguenti al processo riorganizzativo "Gaia" - Aree di Coordinamento - Servizi - Uffici;

VISTO l'art. 32 della Legge n. 69 del 18.06.2009 che prevede l'obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale all'Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;

VISTO l'art. 18 del D. Lgs. n. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" in merito ai principi applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;

VISTI gli artt. 14 e 16 del D. Lgs. n. 165/2001;

VISTA la D.G.R. 304/2006;

VISTO il Regolamento regionale n. 28/2008;

VISTO il Piano di gestione del SIC "Fiume Fortore - Lago di Occhito", approvato con Deliberazione della Giunta Regionale 26 aprile 2010, n. 1084;

VISTA la Determinazione n. 22 dell'1.08.2011 con cui il Direttore dell'area Organizzazione e Riforma dell'Amministrazione della Regione Puglia, in applicazione di quanto stabilito con DPGR n. 675 del 17.06.2011, ha disposto l'assegnazione dell'Ufficio Parchi e Tutela della Biodiversità al Servizio Assetto del Territorio attribuendo le competenze relative alla valutazione di incidenza in capo al Servizio Ecologia

VISTO l'art. 23 (*progetti finanziati con fondi strutturali*) della l.r. n. 18 del 3.07.2012 "Assestamento e prima variazione al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2012": 1. Al fine di accelerare la spesa sono attribuiti alla Regione i procedimenti di Valutazione di impatto ambientale, Valutazione di incidenza e autorizzazione integrata ambientale inerenti progetti finanziati con fondi strutturali. 2. I procedimenti avviati alla data di entrata in vigore della presente legge sono conclusi dalla Regione e sono abrogate tutte le disposizioni incompatibili o in contrasto con le disposizioni del presente articolo;

VISTA la D.G.R. 31 luglio 2015, n. 1518 "Adozione del modello organizzativo denominato "Modello Ambidestro per l'Innovazione della macchina Amministrativa regionale - MAIA". Approvazione Atto di Alta Organizzazione";

VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 31 luglio 2015, n. 443 di "Adozione del modello organizzativo denominato "Modello Ambidestro per l'Innovazione della macchina Amministrativa regionale-MAIA"

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1744 del 12 ottobre 2015 di nomina del Direttore di Dipartimento Mobilità, qualità Urbana, Opere Pubbliche e Paesaggio Ing. Barbara Valenzano.

VISTA la D.G.R. n. 2028 del 10/11/2015, con cui l'Ing. Giuseppe Tedeschi, è stato nominato Dirigente *ad interim* della Sezione Ecologia.

PREMESSO che:

– il Comune di San Paolo di Civitate presentava alla Provincia di Foggia istanza volta al rilascio del parere di

incidenza ambientale ai sensi del D.P.R. n. 120/2003 ai fini della realizzazione di interventi selvicolturali finalizzati alla realizzazione degli interventi in oggetto in alcune particelle dei fogli 14, 28 e 29 del Comune di San Paolo di Civitate;

- la Provincia di Foggia – Ufficio Ambiente, in esito alla predetta istanza, si esprimeva con determinazione dirigenziale n. 804 del 21/03/2014, rilasciando parere favorevole con prescrizioni alla realizzazione del suindicato progetto. Tale intervento risultava finanziato nell’ambito dell’Accordo di Programma tra il Ministero dell’Ambiente e la Regione Puglia del 25.11.2010 e Delibera CIPE n. 8/2012;
- in data 11/11/2014 si svolgeva la Conferenza di servizi relativa agli interventi in oggetto convocata presso l’Ufficio del Commissario straordinario delegato per l’attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione Puglia previsti nell’Accordo di Programma siglato il 25/11/2010, il cui verbale era trasmesso a mezzo PEC con nota prot. n. 3058 del 25/11/2014 ed acquisita al prot. AOO_089/04/12/2014 n. 11993. Al verbale della Conferenza di servizi era allegato la nota n. 1349 dell’11/11/2014 dell’Autorità di Bacino dei Fiumi Trigno, Biferno e Minori, Saccione e Fortore nella quale ribadiva quanto già espresso nella nota prot. n. 372/14 del 26/03/2014 (non agli atti dello scrivente Ufficio), richiedeva integrazioni agli elaborati progettuali presentati
- alla predetta nota prot. n. 3058/2014 era allegata una relazione integrativa presentata dal Comune di San Paolo di Civitate nella quale sono state espone le considerazioni di riscontro alle osservazioni riportate nella nota dell’Autorità di Bacino sopra richiamata
- con nota prot. n. 3296/14 del 14/12/2014, acquisita al prot. AOO_089/16/12/2014 n. 12683, l’Ufficio del Commissario straordinario delegato dichiarava che *“l’Autorità di Bacino non ha espresso il proprio parere di competenza né avanzato richiesta di ulteriori chiarimenti. Pertanto, in ossequio ai poteri di deroga del Commissario Straordinario delegato ai sensi, di cui all’art. 1, comma 2, del D.P.C.M. 20 luglio 2011, stante il tempo trascorso, lo stesso si ritiene assentito”*;
- con Determinazione n. 430 del 18/12/2014, trasmessa con nota prot. AOO_089/18/12/2014 n.12881, l’Ufficio VIA e Vinca concludeva il procedimento escludendo l’intervento dalla procedura di Valutazione di incidenza appropriata e prevedendo specifiche prescrizioni anche alla luce di quanto disposto dal vigente Piano di gestione del SIC in cui l’area di intervento è ricompresa;
- con nota prot. n. 2715 del 18/05/2016, acquisita al prot. AOO_089/27/05/2016 n. 6624, l’Ufficio del Commissario straordinari delegato rilevava, con specifico riferimento alla prescrizione n. 1 *“la realizzazione dei predetti interventi è consentita dal 1 ottobre al 15 marzo”*, che *“al fine di rispettare la prescrizione summenzionata dovrebbe sospendere i lavori e riprenderli il 1° ottobre. In tal caso la sospensione dei lavori sarebbe di circa 5 mesi, superiore a un quarto della durata complessiva (300 giorni). Infatti l’art. 159, co. 4, D.P.R. 207/2010 recita che “Qualora la sospensione, ..., duri per un periodo di tempo superiore ad un quarto della durata complessiva prevista per l’esecuzione dei lavori stessi, ..., l’esecutore può richiedere lo scioglimento del contratto...”. Successivamente all’art. 160, co. 1, della stessa norma viene precisato che “le sospensioni totali o parziali dei lavori disposte dalla stazione appaltante per cause diverse da quelle stabilite dall’art. 159 (casi di avverse condizioni climatiche, di forza maggiore, redazione di una variante in corso d’opera, fatti non prevedibili al momento della stipulazione del contratto - cfr. art. 159, co. 1, 2, D.P.R. 207/2010) sono considerate illegittime e danno diritto all’esecutore ad ottenere il risarcimento dei danni subiti”.* **Pertanto non risulterebbe percorribile la strada che prevede la sospensione dei lavori. Inoltre il tempo necessario per eseguire i lavori all’interno del S.I.C. è stimabile circa pari a 30 giorni, per cui risulta un periodo limitato rispetto a quello stabilito dal parere VinCA durante il quale non sono consentiti i lavori.”**;
- nella predetta nota, la Struttura commissariale, *“al fine di evitare che questa stazione appaltante sia costretta a risarcire cospicui danni che derivano dalla sospensione dei lavori sull’impresa appaltatrice”* ha chiesto a questa Sezione *“se sia possibile ottemperare alla prescrizione in questione riportata nel vostro parere di cui alla Determinazione Dirigenziale n. 430 del 18.12.2014, imponendo di contro il rispetto di ulteriori prescrizioni che abbiano la finalità di minimizzare l’interferenza ambientale con i potenziali recettori presenti nel S.I.C.”*

atteso che:

- il proponente non si è avvalso della facoltà di presentare ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica avverso il predetto provvedimento dirigenziale entro termini previsti dalla vigente normativa;
- l'art. 14 comma 1 lettera h) del vigente Piano di gestione non consente di *"effettuare interventi di controllo ovvero gestione della vegetazione spontanea arborea, arbustiva e erbacea all'interno della fascia di riassetto fluviale definita e perimetrata dal PAI e delle zone umide, attraverso taglio, sfalcio, trinciatura, incendio, diserbo chimico, lavorazioni superficiali del terreno, durante il periodo riproduttivo dell'avifauna (1 marzo-15 luglio)"*;
- non può essere escluso che gli altri interventi previsti dal progetto non possano arrecare disturbo all'avifauna nel periodo predetto;
- non si ritengono adottabili ulteriori prescrizioni che possano far superare quanto previsto dal vigente Piano di gestione, come sopra riportato

Verifica ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003**Garanzia della riservatezza**

La pubblicazione dell'atto all'albo, salve le garanzie previste dalla L. 241/90 e s.m.i. in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini, tenuto conto di quanto disposto dal D.Lgs. 196/2003 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente Regolamento Regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Ai fini della pubblicazione legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari, ovvero il riferimento a dati sensibili. Qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati esplicitamente richiamati. Non ricorrono gli obblighi di cui agli artt. 26 e 27 del D. Lgs 14 marzo 2013 n. 33.

"COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DELLA L.R. 28/2001 E SS.MM.II."

Il presente provvedimento non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dallo stesso non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

DETERMINA

- **per tutto quanto premesso, di consentire la ripresa dei lavori a decorrere dal giorno 16 luglio p.v.;**
- **di dichiarare l'immediata esecutività del presente provvedimento**
- di precisare che il presente provvedimento:
 - è riferito a quanto previsto dalla L.r. 11/2001 e ss.mm.ii. relativamente alla sola Valutazione di incidenza secondo le disposizioni della D.G.R. 304/2006;
 - non sostituisce altri pareri e/o autorizzazioni eventualmente previsti ai sensi delle normative vigenti
 - ha carattere preventivo e si riferisce esclusivamente alle opere a farsi;
 - fa salve tutte le ulteriori prescrizioni, integrazioni o modificazioni relative al progetto in oggetto introdotte dagli Uffici competenti, anche successivamente all'adozione del presente provvedimento, purché con lo stesso compatibili;
 - è in ogni caso condizionato alla legittimità dei provvedimenti e degli atti amministrativi connessi e presupposti, di competenza di altri enti pubblici a ciò preposti;
- di notificare il presente provvedimento di notificare il presente provvedimento, a cura della Sezione Ecologia, al soggetto proponente – Comune di San Paolo di Civitate;
- di trasmettere il presente provvedimento all'Ufficio del Commissario straordinario delegato per l'attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione Puglia, al responsabile della Linea di Intervento 2.3. - Azione 2.3.5 presso la Sezione Difesa del Suolo e Rischio Sismico, al Corpo Forestale dello

Stato (Comando provinciale di Foggia), alla Provincia di Foggia e alla Sezione Assetto del Territorio (Servizio Parchi e Tutela della Biodiversità);

- di far pubblicare il presente provvedimento sul BURP e sul Portale Ambientale dell'Assessorato alla Qualità dell'Ambiente;
- di trasmettere copia conforme del presente provvedimento al Servizio Segreteria della Giunta Regionale.

Avverso la presente determinazione l'interessato, ai sensi dell'art. 3 c.4 della L. 241/90 e ss.mm.ii., può proporre nei termini di legge dalla piena conoscenza del presente provvedimento, ricorso giurisdizionale o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica (ex D.P.R. 1199/1971).

Il Dirigente ad interim della Sezione Ecologia
Ing. Giuseppe TEDESCHI